



Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata: "ASSOCIAZIONE LEGAME INVISIBILE" (di seguito, anche "Associazione"). Successivamente all'iscrizione al RUNT l'associazione acquisirà la denominazione "ASSOCIAZIONE LEGAME INVISIBILE Ente del Terzo Settore"

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Genova (Ge), via Corsica 21/20, con facoltà per il Consiglio Direttivo di istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici in Italia, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le previsioni statutarie.

Art. 4 – Scopo e finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare opera per la promozione del benessere sociale. Educativo, relazionale e per la tutela della salute attraverso l'azione volontaria, la mutualità e/o la produzione e scambio di beni e servizi, con particolare attenzione agli interventi assistiti.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria al perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 – Attività

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del CTS. Nello specifico:

1. **Interventi Assistiti con gli Animali (IAA):** Organizzazione e gestione di progetti di Terapia, Educazione e Attività Assistita con gli Animali (TAA, EAA, AAA).
2. **Requisiti di Qualità:** Gli animali impiegati devono essere certificati e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Linee Guida Nazionali in materia di IAA.
3. **Standard Digitalpet:** Tutto il personale impiegato (coadiutori, veterinari, responsabili di progetto, referenti di intervento) deve essere in possesso delle qualifiche professionali abilitanti e risultare regolarmente iscritto al portale nazionale Digitalpet.
4. **Attività diverse:** L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle principali, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività accessorie e strumentali, anche di natura economica, purché non in via prevalente e non finalizzate alla distribuzione di utili. Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione potrà: organizzare eventi, corsi, seminari, attività culturali e ricreative, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a reti e coordinamenti, nonché svolgere attività accessorie e strumentali, purché non prevalenti e non lucrative.

Art. 6 – Assenza di scopo di lucro

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 7 – Soci fondatori

Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo:

- o Dott. Massimo Scarzi, nato a Genova il 6 agosto 1960, residente a Bogliasco (Ge), Via Aurelia 48, C.F. SCR MSM 60M06 D969B;
- o Sig.ra Martina Gallini, nata a Milano il 1° maggio 1965, residente a Genova Via San Nazaro 18/5 C.F. GLL MTN 65E41 F205V.

I soci fondatori assumono la qualifica di "Soci Fondatori" ai sensi dello statuto e godono dei diritti particolari ivi previsti.

Art. 8 – Altre categorie di soci

Lo statuto potrà prevedere ulteriori categorie di soci (es. soci ordinari, sostenitori, onorari), definendone requisiti, diritti e doveri, nel rispetto dei principi di non discriminazione e democraticità interna.

Art. 9 – Associazione non riconosciuta

L'Associazione nasce e opera, in questa fase, come associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c. L'eventuale successivo riconoscimento della personalità giuridica potrà essere deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dallo statuto, comportando gli adeguamenti statuari e formali necessari.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) eventuali altri organi previsti dallo statuto (es. Collegio dei Revisori, se istituito)

I soci fondatori, in esecuzione dei patti di cui al citato Statuto, stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composto da:

Sig.ra Martina Gallini sopra generalizzata, quale Presidente, la quale accetta;
Dott. Massimo Scarzia generalizzato quale Consigliere, il quale accetta.

Art. 11 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente, salvo diversa previsione statutaria.

Art. 12 – Fondo comune e responsabilità

Il patrimonio dell'Associazione (fondo comune) è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) proventi delle attività;



d) ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.

Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, oltre al fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute

Art. 13 – Statuto

L'organizzazione interna, il funzionamento degli organi, le categorie di soci, l'ammissione, il recesso e l'esclusione, i diritti particolari dei soci fondatori e il regime assembleare sono disciplinati dallo statuto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

Genova

12 Aprile 2025

Dott. Massimo Scarzi



Sig.ra Martina Gallini



Statuto dell'Associazione" ASSOCIAZIONE LEGAME INVISIBILE"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE LEGAME INVISIBILE".
- Ha sede legale in Genova (Ge), via Corsica 21/20, con facoltà del Consiglio Direttivo di istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici in Italia.
- La durata è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.

Art. 2 – Natura giuridica e assenza di scopo di lucro

- L'Associazione è un ente di tipo associativo, non riconosciuto, regolato dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.
- L'Associazione è senza scopo di lucro; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo diversa previsione di legge.

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del CTS. Nello specifico:

Interventi Assistiti con gli Animali (IAA): Organizzazione e gestione di progetti di Terapia, Educazione e Attività Assistita con gli Animali (TAA, EAA, AAA).

Requisiti di Qualità: Gli animali impiegati devono essere certificati e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Linee Guida Nazionali in materia di IAA.

Standard Digitalpet: Tutto il personale impiegato (coadiutori, veterinari, responsabili di progetto, referenti di intervento) deve essere in possesso delle qualifiche professionali abilitanti e risultare regolarmente iscritto al portale nazionale **Digitalpet**.

Attività diverse: L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle principali, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività accessorie e strumentali, anche di natura economica, purché non in via prevalente e non finalizzate alla distribuzione di utili.

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione potrà: organizzare eventi, corsi, seminari, attività culturali e ricreative, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a reti e coordinamenti, nonché svolgere attività accessorie e strumentali, purché non prevalenti e non lucrative.

Art. 4 – Categorie di soci

- I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Sostenitori;
 - d) Soci Onorari.
- Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 5 – Soci Fondatori

- Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro ai quali l'Assemblea riconosca tale qualifica per meriti eccezionali.
- I Soci Fondatori godono di tutti i diritti riconosciuti ai Soci Ordinari e, in aggiunta, dei diritti particolari previsti dagli artt. 18 e 19 del presente statuto in materia di diritto di voto e quorum assembleari, finché l'Associazione resta non riconosciuta.

Art. 6 – Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari

- Sono Soci Ordinari le persone fisiche o gli Enti del Terzo Settore, condividendo le finalità dell'Associazione, ne fanno richiesta e sono ammesse secondo il presente statuto.
- Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono in modo particolarmente significativo al sostegno economico o organizzativo dell'Associazione; non hanno diritto di voto in assemblea e non possono accedere ai servizi associativi riservati ai soci Ordinari; hanno il diritto di designare una rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo nei limiti di quanto previsto dall'art. 21.
- Possono essere nominati Soci Onorari persone fisiche o enti che abbiano acquisiti particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o che ne sostengano il prestigio.

Art. 7 – Ammissione dei soci

- Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche e gli Enti del terzo settore che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne statuto e deliberazioni.
- La domanda di ammissione, redatta per iscritto, deve contenere:
 - generalità del richiedente;
 - dichiarazione di condivisione delle finalità;
 - impegno al rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
- Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione del socio il Consiglio Direttivo deve deliberare, con decisione motivata in caso di rigetto.
- Entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 8 – Diritti dei soci

- Tutti i soci, con esclusione dei soci Sostenitori, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:
 - partecipare alla vita associativa;
 - essere informati sulle attività;
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto, nei limiti del presente statuto;
 - eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, salvo requisiti specifici previsti per alcuni organi.
- Il diritto di voto è esercitato secondo le regole di cui agli artt. 18 e 19, che attribuiscono un peso determinante ai Soci Fondatori finché l'Associazione resta non riconosciuta.

Art. 9 – Doveri dei soci

- I soci sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
 - versare la quota associativa annuale;
 - collaborare al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - tenere comportamenti conformi ai principi di correttezza e lealtà verso l'Associazione.

Art. 10 – Recesso del socio

- Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

- Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno sociale in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, salvo che il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze, riconosca una giusta causa che giustifichi l'effetto immediato.
- In ogni caso, resta salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, in presenza di situazioni che rendano intollerabile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate né a quote del patrimonio associativo.

Art. 11 – Decadenza

- Il socio decade automaticamente dalla qualità di socio:
 - in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorso il termine di 30 giorni dalla diffida;
 - in caso di perdita dei requisiti richiesti dallo statuto.
- La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Esclusione del socio

- Il socio può essere escluso per gravi motivi, e in particolare per:
 - violazione grave o reiterata dello statuto o delle deliberazioni degli organi;
 - comportamenti che arrechino grave danno materiale o morale all'Associazione;
 - utilizzo dell'appartenenza all'Associazione per fini contrari alla legge o allo statuto.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata.
- Prima della deliberazione, al socio deve essere contestato per iscritto l'addebito e deve essergli concessa la possibilità di presentare difese scritte e/o di essere sentito.
- La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso; questi può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 24 c.c., applicabile anche alle associazioni non riconosciute.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) eventuale Collegio dei Revisori o Revisore Unico, se istituito.

Art. 14 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera, tra l'altro, su:
 - approvazione del bilancio o rendiconto;
 - nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Collegio dei Revisori;
 - determinazione dell'ammontare delle quote associative;
 - modifiche dello statuto;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
 - decisioni sull'esclusione dei soci;
 - ogni altra materia ad essa rimessa dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto o da entrambi i Soci Fondatori.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto (anche via e mail o altro mezzo idoneo) contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata.

rt. 16 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro soggetto designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la sussistenza dei quorum costitutivi, dirige i lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea.

rt. 17 – Diritto di voto dei soci

In Assemblea, salvo quanto disposto dagli artt. 18 e 19, ogni socio avente diritto di voto dispone di almeno un voto.

I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

rt. 18 – Pesì di voto e diritti particolari dei Soci Fondatori finché l'Associazione è non riconosciuta

Finché l'Associazione mantiene la natura di associazione non riconosciuta, ai Soci Fondatori sono attribuiti diritti particolari in ordine al voto assembleare, ai sensi dell'autonomia negoziale riconosciuta agli enti collettivi.

In tale fase:

ciascun Socio Fondatore dispone di n. 3 voti;

ciascun altro socio avente diritto di voto dispone di n. 1 voto.

Le deliberazioni assembleari sono adottate con le maggioranze previste dall'art. 19; in ogni caso, per la validità di qualsiasi deliberazione è richiesta:

la maggioranza dei voti complessivi espressi; e

il voto favorevole di almeno uno dei Soci Fondatori.

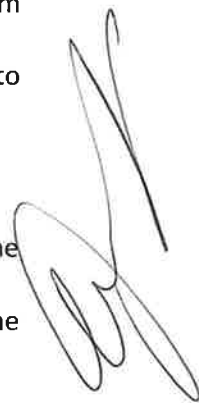
Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, trasformazione in associazione riconosciuta o altre modifiche che incidano sui diritti dei Soci Fondatori, è richiesto il voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori, oltre alle ulteriori maggioranze previste.

rt. 19 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (anche per delega) di almeno la metà dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto di voto, calcolati secondo l'art. 18.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, purché siano presenti entrambi i Soci Fondatori o, in mancanza, almeno uno di essi e i soci presenti rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, fermo quanto disposto dall'art. 18, comma 3 (necessità del voto



richiedono, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei voti complessivi e il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti, oltre al voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori;

in seconda convocazione, richiedono la presenza di almeno la metà dei voti complessivi e il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti, oltre al voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori.

- Le clausole che attribuiscono diritti particolari ai Soci Fondatori in ordine al voto e ai quorum costituiscono pattuizioni statutarie ammesse, in quanto non sopprimono il nucleo minimo di partecipazione degli altri soci e sono coerenti con l'autonomia negoziale e con il principio di democraticità in forma attenuata, tenuto conto della natura non riconosciuta dell'Associazione.

Art. 20 – Cessazione dei diritti particolari dei Soci Fondatori

- In caso di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, o qualora l'Assemblea deliberi in tal senso con il consenso di entrambi i Soci Fondatori, le disposizioni degli artt. 18 e 19 relative ai pesi di voto e ai diritti particolari dei Soci Fondatori cessano di avere effetto.
- In tal caso, salvo diversa deliberazione, ciascun socio avente diritto di voto disporrà di un voto, fermo restando il rispetto dei principi di democraticità e pari opportunità tra gli associati.

Art. 21 – Consiglio Direttivo: composizione e nomina

- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 2 a 7, determinato dall'Assemblea.
- Almeno il 51% dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i Soci Fondatori.
- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto, con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa (es. voto palese o segreto, liste, ecc.).
- Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo:
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispose il bilancio o rendiconto annuale;
 - delibera sull'ammissione e decadenza dei soci;
 - propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea;
 - può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o a uno o più consiglieri, nei limiti consentiti.

Art. 23 – Presidente

- Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; la carica di Presidente è preferibilmente attribuita ad un Socio Fondatore, salvo diversa deliberazione motivata del Consiglio.
- Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 24 – Patrimonio e risorse economiche

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative;
 - contributi, donazioni, lasciti;



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

30012884 00002263 WOSFA001
4578-00088 12/08/26 11:50:58
8322C9D86E280F333E14AD28AEFDD845
IDENTIFICATIVO: 01260166304109

0 1 26 016630 410 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

30012884 00002262 WOSFA001
4578-00088 12/08/26 11:50:49
C64EB1D7915A27CA397159A88CCF1DD8
IDENTIFICATIVO: 01260166304110

0 1 26 016630 411 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

30012884 00002261 WOSFA001
4578-00088 12/08/26 11:50:41
11D62CDEEEE9360B1D068FA728CC590F
IDENTIFICATIVO: 01260166304121

0 1 26 016630 412 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDICI/00

30012884 00002260 WOSFA001
4578-00088 12/08/26 11:50:32
DE868B671A8900A1793748E0A42A090C
IDENTIFICATIVO: 01260166304132

0 1 26 016630 413 2

proventi delle attività istituzionali e accessorie;
beni mobili e immobili acquisiti.

- o I proventi delle attività non possono in alcun modo essere distribuiti ai soci, anche in forme indirette.

Art. 25 – Bilancio o rendiconto

- o L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- o Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- o Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico finanziaria dell'Associazione.
- o L'Associazione deve porre in essere i seguenti libri: Libro dei soci, Libro dei verbali delle assemblee e Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Responsabilità verso i terzi

- o Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, oltre al fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute.
- o È fatto obbligo agli amministratori (membri del Consiglio Direttivo) di indicare, negli atti e nella corrispondenza, la natura di associazione non riconosciuta, al fine di rendere edotti i terzi del regime di responsabilità.

Art. 27 – Scioglimento

- o Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti complessivi e, comunque, con il voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori, finché l'Associazione resta non riconosciuta.
- o L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

- o In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, sentito l'eventuale organo di controllo previsto dalla legge.
- o È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione di beni a favore di soci, fondatori o amministratori, salvo che per la restituzione di eventuali somme anticipate a titolo di finanziamento.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, con particolare riferimento agli artt. 36 e seguenti e 24 c.c., nonché i principi generali dell'ordinamento.

Genova

12 Agosto 26

Dott. Massimo Scarzi

Sig.ra Martina Gallini

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Registrato il 01/09/26 al n° 940 SERIE 3
Col pagamento F23/F24 di Euro 202,00

IL FUNZIONARIO
Santina RUGGIERO